

- (4) Al fine di assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione e contribuire alla certezza del diritto, la raccomandazione 2003/561/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha introdotto raccomandazioni relative ai principali aspetti procedurali delle notifiche effettuate a norma delle pertinenti disposizioni. Per semplificare e migliorare ulteriormente gli orientamenti relativi al procedimento di notifica, la raccomandazione 2003/561/CE è stata successivamente sostituita dalla raccomandazione 2008/850/CE ⁽⁵⁾. Tale raccomandazione aggiorna gli orientamenti applicabili per riflettere la prassi recente e tiene conto delle disposizioni del codice.
- (5) I contatti pre-notifica per discutere questioni formali e sostanziali relative ai progetti di misure prima della notifica formale si sono dimostrati molto utili sia per la Commissione sia per le ANR, che ne hanno spesso fatto richiesta. Nel corso di tali scambi le ANR hanno l'opportunità di presentare i propri progetti di misure e discutere apertamente con i servizi della Commissione le misure nazionali proposte. Le ANR dovrebbero quindi essere incoraggiate a richiedere contatti pre-notifica il prima possibile, anteriormente o/e successivamente alle consultazioni nazionali, specialmente per i progetti di misure relativi alle analisi di mercato.
- (6) I contatti tra i servizi della Commissione e le ANR notificanti sono previsti in diverse fasi del procedimento di notifica, anche quando i servizi della Commissione richiedono alle ANR informazioni supplementari o immediatamente dopo che la Commissione ha adottato lettere di osservazioni o con nessuna osservazione, o decisioni che avviano una fase di indagine approfondita.
- (7) Il codice consente alle ANR di ritirare un progetto di misura notificato in qualsiasi momento. Qualora un progetto di misura notificato sia ritirato nel periodo iniziale di un mese, la misura notificata è sempre rimossa dal registro dell'interfaccia elettronica sicura ⁽⁶⁾. Qualora il progetto di misura notificato sia ritirato solo dopo che la Commissione ha formulato una decisione che impone all'ANR di ritirare il progetto di misura a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera a), del codice, la misura inizialmente notificata rimane nell'interfaccia elettronica sicura a fini di trasparenza. In entrambi i casi, nella sezione pubblica dell'interfaccia elettronica sicura viene pubblicata una notifica del ritiro.
- (8) Al fine di fornire alle ANR ulteriori orientamenti sul contenuto dei progetti di misure, la presente raccomandazione individua alcune informazioni minime relative al contenuto dei progetti di misure che dovrebbero essere fornite al fine di una corretta valutazione degli stessi. Ciò dovrebbe inoltre ridurre la quantità di informazioni successivamente richieste dalla Commissione nel corso della valutazione della notifica.
- (9) Occorre tener conto della necessità, da un lato, di garantire una valutazione efficace e, dall'altro lato, di semplificare per quanto possibile le procedure amministrative. A tale riguardo, il meccanismo di notifica non dovrebbe imporre alle parti interessate inutili oneri amministrativi. Al fine di contribuire alla semplificazione dell'esame, da parte della Commissione, del BEREC e delle altre ANR, di un progetto di misura notificato e di velocizzare il processo, le ANR dovrebbero utilizzare una serie di moduli per le notifiche.
- (10) Per aumentare la trasparenza dei progetti di misura notificati e facilitare lo scambio di informazioni relative a tali misure tra le ANR, il BEREC e la Commissione, è opportuno che sia il modulo di notifica standard sia quello semplificato che sono resi pubblici contengano una descrizione chiara e sintetica dei principali elementi del progetto di misura oggetto della notifica. Nei modelli di tali moduli è indicato che le informazioni richieste nelle relative sezioni devono essere fornite ove applicabile, il che significa che è possibile che non tutte le informazioni siano rilevanti in ciascun singolo caso.
- (11) Il modulo di notifica semplificato dovrebbe essere utilizzato per determinate categorie di progetti di misure che hanno un carattere ricorrente e/o tecnico al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti coinvolte. Spesso le ANR modificano certi dettagli tecnici delle misure correttive precedentemente imposte in modo da tenere conto dei cambiamenti verificatisi nei pertinenti indicatori o fattori economici (ad esempio variazioni del costo delle apparecchiature, del costo del lavoro, del tasso di inflazione o dei tassi di affitto degli immobili) o per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Solo le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali delle misure correttive preesistenti dovrebbero essere notificate mediante il modulo di notifica

⁽⁴⁾ Raccomandazione 2003/561/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 13).

⁽⁵⁾ Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23).

⁽⁶⁾ CIRCABC, <https://circabc.europa.eu/ui/welcome>.

